

Fase 2B: firmato anche il DPCM 17 maggio 2020 relativo alle nuove disposizioni per contrastare l'epidemia da Covid-19

In breve

È stato firmato il DPCM 17 maggio 2020, che dà il via alla cosiddetta "Fase 2B" per la gestione dell'epidemia da Covid-19, definendo le condizioni per la ripresa delle attività produttive e commerciali.

Le nuove disposizioni producono effetto **dal 18 maggio 2020** e sono efficaci **fino al 14 giugno 2020**.

TES/IND 171/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DPCM 17 maggio 2020

A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33⁽¹⁾ (vedere Circolare TES/IND 170/20) è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che introduce nuove misure per la gestione dell'epidemia da Covid-19 nell'ambito della ripresa quasi totale delle attività produttive e commerciali.

Disposizioni di carattere generale

Tra le varie misure rivolte ai cittadini, l'Art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (in allegato) conferma quanto segue:

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, avvisando il proprio medico curante;
- restano sospesi qualunque tipo di manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura e i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a dopo il 14 giugno 2020.

Attività produttive industriali e commerciali

Sull'intero territorio nazionale, **possono operare tutte le attività produttive industriali e commerciali, a patto che vengano rispettati i contenuti dei seguenti Protocolli:**

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 **negli ambienti di lavoro** sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali e integrato il 24 Aprile 2020 (vedere Circolari IND/TES 145/20, TES/IND 154/20 e IND/TES 164/20), riportato all'Allegato 12;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 **nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le Parti sociali, riportato all'Allegato 13;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 **nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, riportato all'Allegato 14 (vedere Circolare TES/LOG 80/20).

Attività commerciali, servizi di ristorazione e alla persona, attività del settore agricolo

Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e che in generale vengano applicate le disposizioni di cui agli Allegati 10 e 11.

Le **attività dei servizi di ristorazione** sono consentite in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei territori e al rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio secondo i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, in coerenza con i criteri di cui all'Allegato 10.

Continuano a essere consentite le **attività delle mense e del catering** continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le **attività inerenti i servizi alla persona** sono consentite in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei territori e al rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio secondo i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, in coerenza con i criteri di cui all'Allegato 10.

Resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'**attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare**, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Misure di informazione e prevenzione

Nell'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

In tutti i **locali aperti al pubblico** devono essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Ingressi e soggiorni brevi in Italia

Il Decreto riprende in maniera organica le regole per gli ingressi in Italia, i transiti e i soggiorni di breve durata per esigenze lavorative delle persone fisiche, raccogliendo quanto già previsto nei precedenti decreti e ordinanze interministeriali⁽²⁾.

Il decreto però integra l'elenco dei soggetti a cui le disposizioni non si applicano:

- a) **all'equipaggio dei mezzi di trasporto;**
- b) **al personale viaggiante;**
- c) **ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;**
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) **al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;**
- g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
- h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
- i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Domande frequenti e modelli aggiornati



Il Ministero degli Esteri ha predisposto una pagina web con la raccolta delle domande frequenti e della modulistica necessaria per l'ingresso in Italia.

La pagina è disponibile in [lingua italiana](#) o in [lingua inglese](#).

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni producono effetto **dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020**.

Allegati

	1-DPCM 17 maggio 2020
	2-Allegati DPCM 17 maggio 2020

Note

- (1) *GuRI n. 125 del 16 maggio 2020, Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- (2) *Decreti n.120 del 17 marzo 2020, n. 127 del 24 marzo 2020, n.145 del 3 aprile 2020, Ordinanza 3986 del 28 marzo 2020, DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020*